

DETERMINAZIONE DACU N. 01/2020

Modifiche al Modulo A e al Modulo RS di cui alla determinazione 12/DACU/2018 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI

Visti:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: DL 4/19);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, recante il "*Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale*", e s.m.i (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante il "*Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati*" e s.m.i. (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR;
- deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM (di seguito: deliberazione 165/2019/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com (di seguito: deliberazione 499/2019/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR (di seguito: deliberazione 3/2020/R/IDR);
- la determinazione 27 giugno 2018, 12/2018-DACU (di seguito: determinazione 12/DACU/2018) e s.m.i;
- la determinazione 9 agosto 2018, 14/2018-DACU;
- la determinazione 21 novembre 2018, 16/2018-DACU;

- la determinazione 17 maggio 2019, 1/2019-DACU (di seguito: determinazione 1/2019/DACU).

Considerato che:

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha disposto che ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico titolati ad accedere alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica (nel seguito: bonus sociale elettrico) si faccia riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) ed ha inizialmente fissato il valore soglia dell'ISEE a 7.500 euro;
- il DL 185/08 ha, tra l'altro, stabilito che le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto al bonus sociale elettrico hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (nel seguito: bonus sociale gas), mutuando, dunque, per il bonus sociale gas la medesima soglia di accesso prevista per il bonus sociale elettrico;
- il DPCM 13 ottobre 2016 ha demandato all'Autorità la definizione, in coerenza con gli altri settori regolati, delle condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, e che con la successiva deliberazione 897/2017/R/idr l'Autorità ha stabilito che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas;
- il DM 29 dicembre 2016, recepito dall'Autorità con la deliberazione 1/2017/R/eel, ha aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso al bonus sociale elettrico (e conseguentemente, anche per l'accesso al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto legge 185/08), ed ha stabilito che successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità aggiorna tale valore soglia sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento, arrotondandolo al primo decimale;
- la deliberazione 499/2019/R/com ha conseguentemente aggiornato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del DL 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, ponendolo pari a 8.265 euro.

Considerato inoltre che:

- il DL 4/19, che ha introdotto il Reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc), ha previsto fra gli altri criteri di accesso alla predetta agevolazione un indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e ha altresì previsto che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (di seguito: Pdc);
- il medesimo DL 4/19 ha, inoltre, stabilito che ai beneficiari del Rdc/Pdc siano estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale;

- conseguentemente, la deliberazione 165/2019/R/COM ha apportato modifiche e adeguamenti al TIBEG estendendo l'accesso ai bonus elettrico e gas per disagio economico anche ai titolari di Rdc/Pdc, e la determinazione 1/2019/DACU ha modificato il Modulo A per la presentazione della domanda nuova/di rinnovo del bonus sociale integrandolo, tra l'altro, con i riferimenti utili a documentare la titolarità del Rdc/Pdc in capo al soggetto richiedente il bonus;
- l'art 57 bis, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha modificato il DL 4/2019 estendendo ai titolari di Rdc/Pdc anche il bonus sociale idrico;
- la deliberazione 3/2020/R/IDR ha conseguentemente modificato il TIBSI, estendendo l'accesso al bonus sociale idrico anche ai titolari di Rdc/Pdc e ha disposto che i titolari di Rdc/Pdc possono presentare le domande di ammissione al bonus sociale idrico a partire dal 1° febbraio 2020;
- in caso di rinnovo delle compensazioni è necessario che anche la modulistica prevista nei casi di rinnovo semplificato (Modulo RS) sia corredata delle informazioni attestanti la titolarità dei requisiti per l'accesso ai bonus sociali con Rdc-Pdc.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- aggiornare il Modulo A e il Modulo RS in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, con particolare riferimento all'aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali e all'inserimento delle informazioni necessarie ad attestare la titolarità dei requisiti per il rinnovo dei bonus con Rdc/Pdc.

DETERMINA

1. di approvare, in conformità alla deliberazione 499/2019/R/com e alla deliberazione 3/2020/R/IDR, le modifiche al Modulo A e al Modulo RS relative al nuovo valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali e agli elementi necessari per rinnovare i bonus con Rdc-Pdc;
2. di sostituire, conseguentemente, il Modulo A e Modulo RS attualmente in uso con il Modulo A e il Modulo RS di cui all'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente determinazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, (ANCI), alla Cassa per i Servizi Economici e Ambientali (CSEA) e all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti (ANEA);
4. di pubblicare i nuovi Moduli A e RS ed il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 22 gennaio 2020

Il Direttore
Roberto Malaman